



Città di Bollate

Città Metropolitana di Milano

Servizi Educativi e Prima Infanzia

ISCRIZIONI SERVIZI PRIMA INFANZIA COMUNALI INFORMATIVA RELATIVA ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Si riportano alcune precisazioni utili nella compilazione della modulistica relativamente alla situazione familiare:

1 - Situazione familiare monoparentale si intende: il riconoscimento del bambino da parte di un solo genitore, condizione di vedovo/vedova del genitore
(fonte: Delibera di Giunta Comunale n.20 del 6/2/2013)

2 – composizione del nucleo familiare:

Ogni persona può appartenere ad un unico nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare:

- il dichiarante;
- il coniuge anche se non risulta nello stato di famiglia;
- i figli minori, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, che risiedono con il proprio genitore e i figli maggiorenni che sono a carico ai fini IRPEF(*);
- i minori in affidamento pre adottivo o temporaneo;
- tutte le persone presenti nello stato di famiglia anagrafico;
- i figli minori del coniuge non residente con le persone presenti nello stato di famiglia, nonché i maggiorenni a carico IRPEF (*), e i minori a lui affidati dal giudice;
- le persone a carico ai fini IRPEF (*) anche se non presenti nello stato di famiglia del dichiarante;
- i figli minori che convivono con le persone a carico ai fini IRPEF non presenti nello stato di famiglia, se non affidati a terzi;
- le persone che ricevono assegni alimentari, non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, dalla persona di cui sono a carico;
- sono da intendersi appartenenti al nucleo familiare anche i soggetti che pur in assenza di rapporto coniugale o di convivenza hanno riconosciuto il minore

(*) I figli maggiorenni di genitori divorziati o separati, a carico ai fini IRPEF di più persone, rientrano nel nucleo della persona della cui famiglia anagrafica fanno parte. Se non fanno parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, si considerano componenti il nucleo della persona tenuta agli alimenti ai sensi del codice civile; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considerano componente il nucleo della persona tenuta agli alimenti in misura maggiore.

Non fanno parte del nucleo familiare:

- le persone a carico, ai fini IRPEF, di soggetti non presenti nel medesimo stato di famiglia;
- il coniuge con residenza diversa quando:
 - è separato con provvedimento del giudice (separazione giudiziale, omologazione della separazione consensuale, separazione ordinata dal giudice in attesa della nullità del matrimonio, ecc.);
 - la diversa residenza è stata ordinata dal giudice con provvedimenti temporanei ed urgenti;
 - uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare per condotta pregiudizievole al figlio;
 - si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della legge 898/70 e successive modificazioni ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - sussiste l'abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o amministrativa;
- i minori affidati a terzi con provvedimento del giudice.

(fonte: www.inps.it circolare INPS n. 171 del 18/12/2014 art. 3-7-9)